

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 57/29/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza, pronunciato il 27 settembre 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi ha accolto il ricorso con cui la società Previ e Tosi srl ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia della Entrate - Direzione Provinciale di Lodi - ha accertato per il periodo d'imposta 2004 maggiori ricavi per euro 133.09,00, con conseguente rettifica del reddito d'impresa ad euro 155.963,00 agli effetti della imposta IRES, del valore della produzione ad euro 451088,00 agli effetti IRAP e del volume di affari agli effetti IVA con conseguente recupero d'imposta di euro 8.60,00.

I primi giudici, premesso che i ricavi sono stati rettificati dall'Ufficio ai sensi dell'art.62 sexies, comma 3, del D.L. n. 331/93, convertito nella legge n.427/93, ricavi determinati con l'applicazione degli studi di settore che avevano rilevato uno scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo determinato dagli studi di settore e che, nella fattispecie, le risultanze dello studio riportano maggiori ricavi per euro 133.919,00, quali costituiscono, in rapporto al volume di ricavi dichiarato dalla società ricorrente in euro 2.138.048,00 uno scostamento pari al 6,21, hanno motivato la loro decisione di accoglimento del ricorso con il richiamo della circolare n. 175/E del 5/8/99 con la quale il Ministero delle Finanze rappresentava che uno scostamento che non supera il 5 - 10% dei ricavi non integrano quelle gravi incongruenze - presunzioni gravi, precise e concordanti - tali, da legittimare un accertamento induttivo e dare supporto ai ricavi rettificati.

Avverso detta sentenza propone ricorso in appello l'Ufficio il quale, premesso che i primi giudici, nel pronunciare l'annullamento, non hanno indicato alcuna norma di diritto violata dall'Ufficio e che, a norma dell'art.2697 c.c. incombe al contribuente l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle eccezioni sollevate per contrastare la pretesa dell'Ufficio e che la circolare ministeriale del 5/8/99 si riferisce soltanto alle eventuali differenze di modesta entità (5-10%) tra i lavori eseguiti in un certo periodo e la forza lavoro ed i materiali impiegati nello stesso arco temporale, sostiene che, nel caso in esame, possano ritenersi sussistenti le "gravi incongruenze" di cui all'art.62 sexies, comma 3, del D.L. 331/93, attesa la discrepanza tra i ricavi dichiarati pari ad euro 2.138.048,00 e quelli di riferimento pari ad euro 2.271.967,00 per uno scostamento di euro 133.919,00).

Nel sostenere che la redditività nel settore in cui opera la società è stata pari ad 1,09, laddove dallo studio di settore risulta una redditività tra l'1,13 ed il 4,18, chiede la conferma dell'avviso di accertamento e la condanna della società al pagamento delle spese di 1° e di 2° grado. Si è costituita parte contribuente la quale, premesso che l'art.62 sexies, comma e, del D.L. 331/93 richiede per l'accertamento da studi di settore l'esistenza di "gravi scostamenti" tra il dichiarato e l'accertato, fa presente, richiamando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n.26635 del 18.12.09, che le risultanze degli studi di settore non costituiscono una prova avente valore di presunzione legale ma soltanto valore di presunzione semplice per cui incombe all'Ufficio provare gli elementi di gravità, precisione e concordanza.

Conclude, chiedendo, con la vittoria delle spese, il rigetto dell'appello.

### **Motivi della decisione**

L'art.62 sexies, comma 3, del D.L. 331/13, convertito in legge con la legge 427/93, dispone che gli accertamenti possono essere fondati anche sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili anche dagli studi di settore; studi di settore che costituiscono, così come

sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a lezioni Unite, n. 26635 del 16.12.00, un sistema di presunzioni semplici.

Il problema da risolvere é, comunque, quello di stabilire se, nel caso in esame, lo scostamento tra il dichiarato e l'accertato abbia o meno il carattere di grave incongruenza.

Ciò posto, questo Collegio, tenuto conto che, nella fattispecie, lo scostamento tra il dichiarato e l'accertato é di 6,2 %, ritiene, anche alla luce della circolare n. 175/E del 5/8/99 con cui il Ministero delle Finanze non ha attribuito il carattere di grave incongruenza ad uno scostamento che non supera il 5-10% dei ricavi dichiarati, di dover respingere l'appello dell'Ufficio.

Le spese processuali che seguono la socconbenza, vengono liquidate nella misure indicata nel dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 800,00,oltre accessori di legge.